

Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

[Info](#) [Indice](#) [Ultimo testo](#) [Testi precedenti](#)

▲ Testo aggiornato al 14 maggio 2020

modificati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14 e 15; aggiunti gli articoli 7 bis e 7 ter

- 0 -

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2020, n. 2

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

(b.u. 23 marzo 2020, n. 12, straord. n. 2)

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 20 della [L.p. 13 maggio 2020, n. 3](#)

Capo I

Disposizioni in materia di tributi

Art. 1

Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, **per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.** Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della [legge provinciale n. 14 del 2014](#).